



**Relazione di accompagnamento di ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del
Comune di Grisolia (CS)**

PREMESSA	3
LA GESTIONE DI CASSA E L'ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	7
GLI EQUILIBRI DI BILANCIO	9
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	12
IL RENDICONTO DI GESTIONE 2015 E IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	12
I DEBITI FUORI BILANCIO	14
LA DETERMINAZIONE DELLA MASSA PASSIVA PRESUNTA ALLA DATA DI RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE	18
UN PRIMO ESAME DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	19
LA GESTIONE DI COMPETENZA	19
LA GESTIONE DEI RESIDUI	20
LE ENTRATE E LE SPESE NON RIPETITIVE	21
EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO	21
EVOLUZIONE DELLA DINAMICA RETRIBUTIVA	22
LE SOCIETÀ PARTECIPATE	22
LA SPESA DEGLI ORGANI POLITICI ISTITUZIONALI	23
<u>LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI RISANAMENTO FINANZIARIO</u>	<u>23</u>

Premessa

La Sezione Regionale della Corte dei Conti per la Calabria, con delibera n. 56/2021 ha richiesto al Comune di Grisolia una serie di misure correttive riguardanti:

- a) Il riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015;
- b) Alla situazione di cassa e alle discordanze circa la ricostruzione dei fondi vincolati;
- c) Al recupero dell'evasione TARSU/TARI e ICI/IMU
- d) Alla composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015
- e) Alle discordanze rilevate in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato
- f) Alla scarsa attendibilità delle previsioni di entrate dei titoli III e VI;
- g) Alle discordanze delle risultanze contabili relative al debito nei confronti della Regione Calabria, relativamente al servizio rifiuti

In tale sede ha richiesto all'ente di procedere alle necessarie rettifiche, con efficacia *ex nunc*, senza alterare il rendiconto di competenza, ma intervenendo solo sugli ultimi documenti da approvare.

In relazione a tanto, il Comune ha predisposto lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023 attendendosi alle indicazioni richieste dall'Organo di controllo in merito alle criticità segnalate e alla composizione del risultato di amministrazione.

Proprio tale ultimo aspetto ha fatto emergere un consistente deficit, pari a 7.155.597,51, derivante da una revisione degli accantonamenti a titolo di FCDE, FAL e indennità di fine mandato, oltre che da una revisione dei residui attivi e passivi che ha determinato un peggioramento del disavanzo rispetto agli esercizi finanziari precedenti.

Oltre a quanto già rilevato sono emerse anche rilevanti esposizioni debitorie, in particolare nei confronti dei fornitori di energia elettrica, della Sorical, della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate.

Tale massa debitoria, come verrà esposto nel prosieguo della presente relazione illustrativa, preliminarmente individuata per adottare gli interventi correttivi richiesti dalla Corte ha determinato una evidente situazione di criticità finanziaria che nel corso degli anni ha coinvolto anche la gestione della liquidità. Ciò è stato determinato anche da un certo disordine contabile che non ha consentito di ricostruire agevolmente tutte le dinamiche finanziarie e che ha richiesto diverso tempo anche per il reperimento della documentazione necessaria.

Ciò posto appare utile evidenziare come tra le misure di risanamento individuate dal legislatore per consentire agli enti locali di superare le criticità finanziarie, la procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale è quella che meglio si presta allo scopo qualora ricorrano le condizioni previste e cioè quando i gravi squilibri strutturali possono condurre a una condizione di dissesto finanziario che ancora, però, non si è manifestata concretamente.¹

L'esigenza di ripristinare gli equilibri di bilancio² ed attuare idonee misure di risanamento derivano, solitamente, da:

- a) Illiquidità, ossia da una forte esposizione di cassa con il proprio tesoriere, divenuta ormai consolidata nel tempo;
- b) Da una sovrastima dell'attivo derivante da un non corretto riaccertamento ordinario dei residui;
- c) Dall'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte con i mezzi finanziari ordinari;
- d) Dalla presenza di ingenti disavanzi di amministrazione non ripianati nonché dall'insorgenza di posizioni debitorie, anche potenziali, alle quali non è possibile far fronte con le modalità di riequilibrio ordinarie, previste dall'ordinamento finanziario e contabile.³

¹ **Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)**

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

²Il principio contabile generale n. 15 rubricato **Principio dell'equilibrio di bilancio**, prevede che :

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

³**Articolo 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti

La procedura di riequilibrio, disciplinata dagli articoli 243-bis e seguenti del T.u.e.l., ha il pregio di far emergere, attraverso un rigoroso percorso istruttorio, tali criticità nonché i disavanzi occulti, fornendo alle amministrazioni uno strumento di auto-risanamento volto a scongiurare il manifestarsi di situazioni ben più gravi e traumatiche sia nella gestione dell'attività amministrativa che nella vita della pubblica amministrazione locale.

Con tale procedura, infatti, la gestione viene affidata agli organi ordinari dell'ente mentre le iniziative di riequilibrio sono sottoposte all'attenta vigilanza delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, che, durante la loro attuazione, verificano, con cadenza predefinita dalla norma, la piena sostenibilità finanziaria delle misure indicate nel piano di riequilibrio.

Nel tempo la procedura di riequilibrio pluriennale ha subito diverse modifiche e interventi legislativi speciali ed è stata più volte oggetto di specifiche pronunce della Sezione delle Autonomie che è intervenuta attraverso l'aggiornamento delle linee guida del 2018 in modo da renderle attuali alla normativa contabile. Si fa riferimento, nello specifico, alle linee guida per la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, presso il Ministero dell'Interno, per l'esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali, approvate dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 5/2018/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018.

Le già menzionate linee di indirizzo della nomofilachia contabile consentono, anche nella stesura del piano da parte del Comune, di determinare con esattezza ed analiticità i principali fattori di squilibrio, presenti nella gestione dell'ente, che costituiscono, poi, il presupposto per valutare l'attendibilità e la sostenibilità delle misure di risanamento da attuare.

Tali azioni di ripristino dell'equilibrio finanziario strutturale sono possibili e ammissibili secondo la Corte qualora la massa passiva rilevata possa essere ragionevolmente ripianata nell'arco temporale previsto dall'articolo 243-bis del T.u.e.l., e laddove tale squilibrio non comprometta, in modo irrimediabile, la continuità amministrativa.

Si deve rappresentare, in tale sede, che la modifica dell'articolo 243-bis del TUEL ha previsto un'articolazione del piano in quattro fasce temporali di durata, non discrezionalmente attivabili dall'ente e, precisamente:

in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico (, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.)). ((83)) 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ((31 luglio)) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ((a dare)) atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ((ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.)) La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo

Fino a 4 anni	Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato inferiore al 20%
Fino a 10 anni	Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato compreso tra il 20 e il 60%
Fino a 15 anni	Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato compreso tra il 60 e il 100%
Fino a 20 anni	Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato superiore al 100%

In pratica gli enti vengono posti su piani differenti in quanto viene tolta al Consiglio la discrezionalità di scelta della durata massima del piano di riequilibrio.

La Sezione delle Autonomie, infatti, nelle citate linee guida, ha posto alcune condizioni e presupposti per il ricorso alla procedura che, sebbene non esplicitamente indicati dalla norma, negli anni (ovvero a partire dal 2012) hanno costituito degli elementi imprescindibili ed essenziali del percorso istruttorio tale che la loro mancanza si riverbera sulla valutazione di congruenza ai fini del riequilibrio⁴.

Nello specifico la Sezione richiede che:

- a) siano approvati il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, poiché le proiezioni devono avere un punto iniziale di riferimento e una situazione consolidata in documenti ufficiali. A tal proposito è necessario che l'ente adotti anche i provvedimenti infra-annuali, quali l'assestamento generale al bilancio e la verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- b) la copertura della posizione debitoria complessiva (disavanzi, debiti fuori bilancio e passività potenziali) indicata nel piano deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale;
- c) non sia possibile ripianare la massa passiva rilevata con gli strumenti ordinari previsti dagli articoli 188, 193 e 194 del TUEL;
- d) gli squilibri strutturali⁵ siano tali, se non governati e affrontati nell'immediato, di provocare il dissesto finanziario;

⁴ A tal proposito si vedano le delibere della Sezione delle Autonomie n. 16/2012 e n. 22/2013

⁵ In questa sede per squilibrio strutturale si intende:

- a) l'incapacità di adempiere alle obbligazioni;
- b) la mancanza di risorse effettive a copertura delle spese;
- c) la grave carenza di liquidità disponibile

In sostanza, secondo la Corte, qualora i disavanzi e i debiti fuori bilancio (il c.d. *Deficit*) esorbitino le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri è necessario che siano attivate ulteriori misure *extra-ordinem*, quale, appunto, quella di riequilibrio finanziario pluriennale.

In carenza di tali elementi, così come l'utilizzo improprio dell'istituto, rende inammissibile il piano di riequilibrio per carenza dei presupposti di legge, precludendone l'esame di merito da parte della Sezione Regionale di Controllo e prima ancora della Commissione ministeriale (la C.O.S.F.E.L.).

Da quanto esposto si può facilmente comprendere il perché siano tanto rilevanti le competenze attestate in capo all'Organo di Revisione Contabile nella predisposizione del piano e nella successiva gestione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ciò posto si è proceduto, a seguito della documentazione fornita dai responsabili dei servizi e dagli uffici comunali, con un primo esame istruttorio sulla situazione economico-finanziaria del Comune di Grisolia conseguente al ricorso alla procedura sin qui scrutinata.

La gestione di cassa e l'andamento delle riscossioni in conto competenza

L'ente da un primo esame della documentazione fornita ha fatto ricorso, nell'ultimo triennio, alle anticipazioni di tesorerie e nel triennio 2021-2023 non è riuscito a rispristinare i fondi vincolati al termine dell'esercizio finanziario

	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021	Rendiconto esercizio 2022
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)	1.843.264,69 €	1.386.701,78 €	692.254,60 €
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(Impegno al Tit. V) (viene indicato il totale pagato a competenza - l'impegnato è pari all'accertato)	651.236,76 €	1.386.701,78 €	604.974,73 €
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	721.304,88 €		87.279,87 €
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL	957.593,55 €	957.593,55 €	987.628,25 €
Entità delle somme maturate per interessi passivi	9.046,96 €		10.208,90 €
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile			
Esposizione massima di tesoreria			

3.3 Somme a specifica destinazione (cassa vincolata) - Ricostruzione	Cassa vincolata al 1.1.2022	Cassa vincolata al 1.1.2023	Cassa vincolata al 1.1.2024
Fondo di cassa	901.058,31 €	132.443,97 €	1.491.537,69 €
Cassa vincolata	1.285.283,83 €	1.022.436,01 €	2.201.145,74 €
	- 384.225,52 €	- 889.992,04 €	- 709.608,05 €

Tra le criticità già segnalate nel precedente paragrafo si segnala:

- a) la scarsa capacità di riscossione;
- b) la difficoltà nella riscossione delle entrate in conto competenza.

Dall'esame della capacità di riscossione si rileva un miglioramento nell'esercizio 2022 che, comunque, non appare essere stato sufficiente a superare le criticità segnalate dalla Sezione Regionale di Controllo.

7.1. Analisi della capacità di riscossione

	2020			2021			2022		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	1.394.971,29 €	1.080.597,64 €	76,03%	1.329.710,22 €	912.199,07 €	68,76%	1.813.280,89 €	1.581.013,16 €	104,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	809.109,50 €	454.412,76 €	76,72%	1.347.213,11 €	1.161.080,28 €	86,44%	872.489,19 €	391.840,68 €	53,81
Titolo 3 - Entrate extratributarie	416.295,42 €	99.969,85 €	23,95%	449.289,72 €	84.254,43 €	18,89%	573.959,74 €	732.103,83 €	127,59
Totale Entrate Correnti	2.411.386,20 €	1.614.970,14 €	66,90%	3.120.213,05 €	2.147.470,76 €	68,92%	3.860.729,79 €	2.774.957,63 €	97,04

	Rendiconto esercizio 2019	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021	Rendiconto esercizio 2022
Previsione	190.000,00 €	135.386,12 €	220.386,12 €	604.076,11 €
Accertamento (A)	10.882,19 €	20.349,00 €	10.938,30 €	489.636,71 €
Riscossione c/competenza (B)	10.882,19 €	20.349,00 €	10.938,30 €	62.348,87 €
Riscossione c/residui	51.535,63 €	72.352,98 €	29.201,71 €	133.076,83 €
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) %	100,00%	100,00%	100,00%	12,73%

L'esame della seconda tabella mostra, nel contempo, una coincidenza tra quanto previsto e quanto accertato in riferimento al recupero dell'evasione fiscale, anche con riferimento a quanto riscosso fino al 2021. Nel 2022, l'accertamento dell'entrata secondo quanto previsto dai vigenti principi contabili, mostra un peggioramento sensibile della riscossione. Ciò determina intuibili riflessi in ordine alla effettiva capacità di finanziare spese con entrate realmente riscuotibili. Tale *modus operandi* potrebbe essere una delle cause generatrici del mancato perseguimento degli equilibri economico-finanziari intesi in senso dinamico, a garanzia della sostenibilità della spesa nel tempo. Situazione che dimostra come le attività di riscossione coattiva delle entrate sia poco efficiente e non riesce a realizzare l'entrata accertata in fase di controllo delle posizioni tributarie.

Gli equilibri di bilancio

La situazione riguardo agli equilibri riportata nel rendiconto di gestione 2023 è la seguente:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	201.169,56
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	2.941.136,19
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	2.325.821,22
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	77.072,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to del mutui e prestiti obbligazionari	(-)	251.218,60
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		85.854,81
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	159.765,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		245.619,92
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	857.108,59
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	637.277,82
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-1.248.766,49
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendi conto (+)/(-)	(-)	4.249.238,51
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-5.498.005,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	5.253.925,36
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione e crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione e crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	4.256.308,51
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	997.616,85
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V-Y2+E+E1)		0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nei bilanci	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
- Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni e crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni e crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		245.619,92
- Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	857.108,59
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	637.277,82
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		-1.248.766,49
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	4.249.238,51
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-5.498.005,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		245.619,92
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazioni di liquidità (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio 2023 ⁽¹⁾	(-)	857.108,59
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	4.249.238,51
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	637.277,82
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-5.498.005,00

La tabella mostra una situazione di squilibrio nella gestione corrente del bilancio derivante dalla incapienza delle quote accantonate e vincolate nel bilancio e nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023, secondo quanto previsto dal nuovo prospetto degli equilibri di bilancio introdotto con il DM 1.08.2019 dal quale emerge un saldo negativo degli equilibri di bilancio (W2) e degli equilibri di bilancio complessivi (W3). Il saldo di parte corrente (W1) al lordo degli accantonamenti e dei vincoli iscritti in sede previsionale, utile ai fini della dimostrazione del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 9 e 9-bis della Legge n. 243/2012, risulta, invece, rispettato.

Il risultato di amministrazione

Il rendiconto di gestione 2015 e il riaccertamento straordinario dei residui

Il Comune di Grisolia con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 23/06/2015 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ma non ha provveduto ad adottare la delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del DLGS 118/2011, circa le modalità di recupero del disavanzo, come previsto dal DM 2.4.2015. Il risultato dell'operazione di revisione straordinaria dei residui, in occasione della prima applicazione dei principi contabili armonizzati, mostra il seguente risultato:

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO AL 1/1/2015		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		€ 54.257,68
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	€ 1.856.833,82
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	€ 3.821.450,92
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	€ 3.435.490,83
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	€ 3.356.560,34
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIE	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e)-(d)+(f) (2)	(-)	€ 95.987,01
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	(=)	€ 1.843.957,28
Composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 (4)		€ 1.771.982,58
fondo accantonamento fine mandato al 31.12.2014		
totale parte accantonata		€ 1.771.982,58
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare		€ 2.321.421,57
totale parte vincolata		€ 2.321.421,57
Totale parte disponibile (m) = (g)-(h)-(i)-(l)		
		€ 2.249.446,87

La quota annua da applicare al bilancio, pari ad 1/30, così come previsto dalla disciplina in vigore all'epoca, ed è pari ad euro 74.981,36, pur in assenza della delibera consiliare di riparto dell'extra-

deficit. Tale disavanzo risente di una quantificazione non congrua del fondo crediti di dubbia esigibilità e un non corretto accantonamento a FAL, oltre che del mancato accantonamento per indennità di fine mandato del Sindaco. In particolare, si rileva che il FCDE doveva essere rideterminato in euro 2.254.638,46 mentre il FAL in euro 3.008.002,36. Ciò ha determinato una sottostima del disavanzo da riaccertamento straordinario oltre che un minor recupero disavanzo annuale.

L'evoluzione del risultato di amministrazione nel periodo 2015 - 2023 (ultimo schema di rendiconto approvato alla data di elaborazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale) è la seguente:

	RENDICONTO									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Residuo di Amministrazione (N4)	- 2.249.449,87 €	- 2.139.897,69 €	- 2.852.949,42 €	- 2.895.020,79 €	- 2.453.599,89 €	- 2.852.232,86 €	- 3.148.126,44 €	- 3.830.134,61 €	- 4.817.133,77 €	- 4.748.832,82 €
di cui:										
di Parte Impegnativa	- €	- 1.219.355,72 €	- 2.145.416,24 €	- 2.185.855,21 €	- 2.270.628,31 €	- 5.076.311,00 €			- 6.320.670,20 €	- 11.267.282,21 €
di Parte di Bilancio	- €	- 2.847.019,29 €		- 2.836.206,19 €	- 2.696.829,17 €					- 637.277,82 €
di Parte Amministrativa e Investimenti										
di Parte Dipendente (N4)	- 2.249.449,87 €	- 2.224.977,31 €	- 717.627,19 €	- 2.148.834,94 €	- 2.436.859,59 €	- 3.014.078,84 €	- 3.148.126,44 €	- 3.830.134,61 €	- 1.703.648,43 €	- 7.565.697,61 €
Quanto Annullato Disavanzo Riaccertamento straordinario	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €	- 74.881,59 €
Disavanzo Obiettivo	- 2.174.568,28 €	- 2.050.095,72 €	- 2.024.502,19 €	- 1.849.830,85 €	- 1.874.839,07 €	- 1.799.657,61 €	- 1.724.675,85 €	- 1.849.684,29 €	- 1.574.812,85 €	- 1.574.812,85 €

Dall'esame delle risultanze espresse in tabella si nota come l'ente abbia omesso sia gli accantonamenti che l'iscrizione dei fondi vincolati nel risultato di amministrazione negli anni 2020 e 2021 e abbia sostanzialmente accantonate quote inferiori a quelle previste dal principio contabile applicato e dall'ordinamento finanziario e contabile.

Nello specifico, non risultano correttamente determinati, fino al 2022, il FCDE, il FAL, il fondo contenzioso e l'indennità di fine mandato, oltre che le quote a titolo di fondo funzioni fondamentali a seguito delle certificazioni previste per legge.

Tale situazione ha determinato una evidente sottostima dei disavanzi dal 2015 al 2022 che ha generato un'illusoria percezione positiva dell'andamento della finanza comunale, tanto che nel 2023, a seguito di una corretta quantificazione di tali fondi, emerge un deficit consistente che non è possibile ripianare con le ordinarie modalità previste dal Testo Unico degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 193 e 188.

L'ente, come già accennato in precedenza, ha una situazione di disavanzo complessivo al 31.12.2023, per come esposto nel seguente prospetto:

Disavanzo residuo da riaccertamento straordinario dei residui	-	1.574.612,83 €
Deficit da ripianare mediante procedura di risanamento pluriennale	-	5.580.984,68 €
Totale	-	7.155.597,51 €

Nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 risulta, pertanto, una quota di disavanzo non recuperata pari ad euro 5.580.984,68.

I debiti fuori bilancio

Gli uffici comunali e il servizio finanziario hanno prodotto un primo resoconto delle posizioni debitorie alla data di redazione della presente relazione.

A tal proposito si evidenzia come in sede di predisposizione finale del piano di risanamento finanziario pluriennale sarà necessario, quale elemento di valutazione della congruenza della determinazione della massa passiva e della manovra di risanamento e di riequilibrio, che siano puntualmente verificati tutti i debiti fuori bilancio e le passività potenziali⁶. Da un primo esame, comunque, occorre rilevare

⁶ **Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 5/2018** : *“In tale contesto, va tenuto conto anche della necessità che lo strumento di risanamento sia efficace al suo scopo. Pertanto, in questa prospettiva, al fine di superare le criticità correlate all’insorgenza di debiti fuori bilancio, maturati nelle more della procedura, che vanno ad incidere aggravando la massa passiva, ed in vista di una compiuta emersione di oneri latenti e di passività potenziali anche con riferimento agli organismi partecipati, sia in sede istruttoria che procedimentale, vanno operati specifici “focus” istruttori dei quali deve essere data evidenza formale, sì da favorire l’emersione e l’inclusione di tali elementi patrimoniali negativi nell’ambito dell’azione di risanamento. Gli effetti di una puntuale ricognizione di tutti i debiti rende chiaro e leggibile il percorso di risanamento, evitando che questo si incagli in improvvise ed intempestive emersioni di ulteriori passività che rendono impossibile il riequilibrio con le conseguenti responsabilità per i vari profili di rilevanza. Appare evidente come un corretto dimensionamento delle passività da iscrivere nel piano rappresenti il necessario antecedente per una applicazione non strumentale del nuovo regime, risultando ancora attuali le indicazioni rese dalla Sezione delle autonomie, in occasione delle prime linee guida (cfr. deliberazione n. 16/INPR/2012) circa la auspicabile coincidenza tra l’amministrazione che ha presentato il piano e quella destinata a darvi attuazione. E ancora nella sezione Istruttoria delle linee guida che “L’ente fornisce un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, operando una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri, anche in relazione al grado dei giudizi pendenti e della significativa probabilità di soccombenza negli stessi. Verificare se l’ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un’attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.*

Laddove venga attestata l’esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l’ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l’utilità e l’arricchimento per l’ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge. Verificare se la dilazione nel pagamento dei debiti verso terzi contenuta nel piano trovi riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori. In caso contrario, l’ente è tenuto a riconoscere tutta la massa debitoria non assistita da assenso nel primo esercizio del piano, senza alcuna possibilità di diluizione temporale.

che vi sono passività potenziali che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio prospettici, atteso che gli accantonamenti previsti, anche in sede di determinazione del risultato di amministrazione del 2023, non superano i 50.877,82. L'elenco fornito dal responsabile del servizio finanziario mostra debiti fuori bilancio e passività pregresse di importo rilevante.

Il trend dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale nel periodo 2020-2024, secondo il prospetto contenuto nelle linee guida della Sezione delle Autonomie (Delibera n. 5/2018) è il seguente:

Articolo 194 T.U.E.L.:	2020	2021	2022	2023	Esercizio in corso	Totale debiti f.b.
- lettera a) - sentenze esecutive						-
- lettera b) - copertura diavanzi						-
- lettera c) - ricapitalizzazioni						-
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza						-
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		113.834,17				113.834,17
Totale	-	113.834,17	-			113.834,17

SENTENZE ESECUTIVE	Esercizio in corso		Totale debiti f.b.
	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	
Sentenze esecutive			
acquisizione beni e servizi	2.481.202,36	50.877,82	2.481.202,36
Totale	2.481.202,36 €	50.877,82 €	2.481.202,36 €

Risultano debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 2.481.202,36,.

L'elenco dei debiti fuori bilancio evidenzia una produzione di debiti fuori bilancio derivanti da forniture ed utenze elettriche che determina gravi squilibri di bilancio. Ciò dimostra come l'andamento dei debiti fuori bilancio è un fattore di squilibrio per l'ente che genera anche passività potenziali di cui tener conto in sede di riequilibrio finanziario pluriennale.

Ciò determina l'obbligo di adeguare l'accantonamento a fondo contenzioso, quale elemento di ulteriore peggioramento della situazione finanziaria, e di censire in modo attendibile e congruo le passività potenziali, tenendo conto del possibile grado di soccombenza e di quanto previsto dal

Controllare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall'art. 194 TUEL.

Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l'entità e la provenienza (Passività potenziali).

Indicare se l'ente abbia creato, ex art. 167, co. 3, TUEL, un apposito fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti dall'attuazione del PRF.

principio contabile della competenza finanziaria di cui al paragrafo 5.2 lettera h).

Nella piena condivisione del principio ermeneutico contenuto nella delibera n. 240/2017 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania e della delibera n. 279/2018 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto devono essere presi come riferimento i principi contenuti nello IAS 37 e OIC 31, oltre che l'IPSAS n. 19, suddividendo il rischio in quattro categorie:

1. debito certo. Indice di rischio 100%. Per tale casistica si precisa che il debito potenziale si è consolidato in sentenza ma manca ancora la formula esecutiva dell'organo giurisdizionale competente. Si tratta, pertanto, di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi della lettera a) dell'articolo 194 del T.u.e.l., solo una volta che le sentenze siano divenute esecutive. Solo all'esito di tale evento saranno portate all'attenzione del Consiglio Comunale per il loro riconoscimento secondo le tempistiche previste dal regolamento di contabilità comunale.
2. passività "probabile". Rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, o di giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza. Infatti, la passività potenziale è «probabile», secondo il Documento OIC n. 31, quando la previsione di verificazione dell'evento è legato a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, cioè verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri, tali da meritare l'assenso di persona prudente. La definizione dello IAS 37 di «probabile» è ancora più pragmatica ed è utile per ricavare un indice matematico: si ritiene tale se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario («more likely than not»), cioè la probabilità che il fatto si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi; tradotto numericamente, presuppone un indice di rischio di verificazione almeno pari al 51%, contro un 49% che non si verifichi. Quindi se la valutazione di rischio è "probabile" si deve applicare "almeno" un tasso di accantonamento del 51%. E' stato stimato un grado di rischio tra il 50 e l'80%;
3. passività «possibile». Sempre secondo il Documento OIC n. 31, è tale la passività per cui il grado di avveramento dell'evento che la può generare è inferiore al probabile; per lo IAS 37 il grado di «possibile» ricorre se è più verosimile che il fatto non si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si verifichi, un 52% contro un 48% e così via). Quindi il range di accantonamento potrebbe essere da un massimo del 49% fino ad un minimo che si determina in base alla soglia del successivo criterio di classificazione. Anche in questo caso, gli Uffici hanno adottato un criterio "de minimis", individuandolo nel 10%. Si tratta, infatti, della soglia al di sotto del quale, l'importo è per prassi (in questo caso un fatto notorio) considerato, in contabilità

economica, "remoto". Si aggiunge, tra l'altro, che è una percentuale che può ragionevolmente e utilmente liquidare le spese di giustizia sostenute e anticipate fino a decisione sulla soccombenza;

4. passività da evento «remoto». L'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente. Nella prassi, si ritiene remoto un evento quando la probabilità che si verifichi è stimata inferiore al 10%. In questi casi l'accantonamento previsto è zero.

L'elenco, sintetico, della massa debitoria fuori bilancio è, pertanto, il seguente:

ELENCO SITUAZIONE DEBITORIA VERSO:

1)-SORICAL(Vertenza Comune/Sorical.....	€. 368.036,00(oltre interessi)
2)-SORICAL -Decreto ingiuntivo.....	€.267.568,11
3)-ACQUACONSULTING(Depurazione).....	€. 98.568,36
4)-(Comune di Diamante -Depurazione.....	€. 172702,68
5)-Comune di Santa Maria del Cedro(depurazione).....	€. 95.000,00
6)-ENERGIA ELETTRICA (ERACOM)Estratto conto al 11,1,2022).....	€. 21.129,59
Totale.....	€.1.023.004,74 A

-RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1)-CALABRIA MACERI.....	€. 81.696,55
2)-Ditta Mya.....	€.208.523,00
3)-atto di pignoramento Omar srl.....	€. 143.225,00
4) -Autorità Rifiuti e risorse idriche.....	€. 67.027,81
5-Regione Calabria-compensazione tariffe Rsu.....	€.143.660,36
Totale.....	€.644.132,72 B

-ELENCO DEBITI COMUNICATI DALL'UFFICIO TECNICO..... €.603.350,39 C

-ALTRI DEBITI.

-Poste italiane.....	€.125.000,00
-Agenzi entrate -riscossioni.....	€.71.978,51
-Altri.....	€.13.736,00
Totale.....	€.210.714,51 D

Totale complessivo a+b+c+d€.2.481.202,36

La determinazione della massa passiva presunta alla data di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

La massa passiva calcolata a seguito della presente analisi, fatti salvi i successivi accertamenti in sede di predisposizione definitiva del piano di riequilibrio è così determinata:

Massa passiva	
Disavanzo da ripianare ai sensi dell'articolo 243-bis Tuel	5.580.984,68 €
Debiti fuori bilancio rilevati	2.481.202,36 €
	8.062.187,04 €

Situazione debitoria che determina la seguente durata massima del piano di riequilibrio:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata al momento del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario	8.062.187,04
Impegni spesa Titolo I ^o - Rendiconto di Gestione 2020	2.325.821,22
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	346,64%
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario	20

L'ente deve optare, necessariamente, per la durata massima ventennale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Fermo restando che in sede di predisposizione del piano di riequilibrio dovrà attentamente valutare anche ipotesi di risanamento più drastica, qualora necessarie e non rin

Un primo esame della sezione istruttoria del piano di riequilibrio

Oltre ai fattori di squilibrio sin qui segnalati provvederemo a dare una prima e breve lettura degli altri elementi che possono determinare, in sede di predisposizione e successivo esame del piano, una migliore costruzione e selezione delle misure di risanamento da attuare e adottare negli anni futuri

La gestione di competenza

	RENDICONTO		
	2020	2021	2022
Accertamenti di competenza (+)	6.129.489,23 €	6.181.745,13 €	6.924.165,94 €
Impegni di competenza (-)	5.044.509,59 €	5.897.881,14 €	6.658.386,19 €
Saldo	1.084.979,64 €	283.863,99 €	265.779,75 €
Quota di FPV applicata al bilancio (+)	15.093,61 €	15.093,61 €	
Impegni confluiti nel FPV (-)			
Saldo gestione di competenza	1.100.073,25 €	266.385,08 €	16.489,73 €

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE DI COMPETENZA

	RENDICONTO		
	2020	2021	2022
Riscossioni (+)	5.097.905,20 €	4.370.795,05	5.038.627,30 €
Pagamenti (-)	2.742.275,29 €	4.704.999,96	5.807.241,64 €
[A]	2.355.679,95 €	224.288,81 €	788.627,74 €
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata Applicato al Bilancio (+)	15.093,61 €		
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa (-)			
[B]	15.093,61 €		
Residui attivi (+)	1.031.584,03 €	9.627.585,61 €	11.653.548,54 €
Residui passivi (-)	2.287.140,75 €	6.981.246,85 €	7.168.868,74 €
[C]	1.255.556,72 €	2.646.338,76 €	4.484.679,80 €
Saldo avanzo / disavanzo di competenza	1.115.166,80 €	2.312.123,95 €	3.716.065,46 €

6.2 Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

	RENDICONTO		
	2020	2021	2022
Risultato gestione di competenza	1.100.073,25 €	266.385,08 €	16.489,73 €
Avanzo d'amministrazione applicato			
Quota di disavanzo ripianata		232.572,52 €	249.290,02 €
Saldo	1.100.073,25 €	33.812,56 €	232.800,29 €

Le tabelle mostrano un tendenziale equilibrio nella gestione di competenza che risente della sottostima del risultato di amministrazione e, quindi, delle quote di disavanzo annuali applicate al bilancio..

La gestione dei residui

Lo smaltimento dei residui attivi e passivi, ancor di più che la loro vetustà, rappresenta uno dei talloni di Achille dell'ente. Riesce a riscuotere in modo accettabile la sola competenza (ergo le somme accertate) e poco e male i crediti riportati a residuo e conservati in bilancio. Tra le misure di risanamento, ovviamente, si dovrà puntare sulle azioni di recupero dell'evasione da riscossione atteso che la scarsa capacità di realizzare le entrate proprie conservate a residuo è piuttosto evidente dal prospetto in esame.

Anche lo smaltimento dei residui passivi mostra un andamento coerente con il quadro delle entrate.

	Rendiconto esercizio 2020			Rendiconto esercizio 2021			Rendiconto esercizio 2022		
	Residui iniziali	Riscossioni/pagamenti su residui	Capacità realizzazione/rimborso su residui b/a*100	Residui iniziali	Riscossioni/pagamenti su residui	Capacità realizzazione/smaltimento su residui b/a*100	Residui iniziali	Riscossioni/pagamenti su residui	Capacità realizzazione/smaltimento su residui b/a*100
	(a)	(b)		(a)	(b)		(a)	(b)	
Titolo 1 - Tributi propri	3.254.249,19 €	207.597,35 €	6,38	2.908.782,70 €	193.453,75 €	6,52	3.059.854,41 €	233.278,15 €	7,64
Titolo 2 - Trasferimenti correnti *	283.028,03 €	5.372,70 €	1,90	395.130,98 €	128.487,00 €	32,51	482.798,78 €	60.657,46 €	13,11
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.482.140,35 €	162.389,98 €	10,99	1.465.969,27 €	182.427,40 €	11,08	1.855.800,45 €	64.982,96 €	3,92
Totale entrate correnti	5.019.417,57 €	375.360,03 €	7,48	4.829.883,01 €	484.348,30 €	10,03	5.172.451,64 €	358.968,57 €	6,94
<i>di cui:</i>									
Entrate Proprie (Titoli I e III)	4.736.389,54 €	369.981,33 €	7,81	4.434.762,03 €	355.881,24 €	8,02	4.708.864,88 €	298.241,11 €	5,33
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.782.216,00 €	246.517,07 €		2.688.900,00 €	55.773,30 €	2,11	4.008.095,30 €	3.600,00 €	0,09
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie									
Titolo 6 - Accensione prestiti	425.007,26 €	41.182,00 €	9,69	420.845,25 €		0,00	420.845,25 €		0,00
Titolo 7 - Anticipazione da Istituto tesoriere/ cassiere									
Titolo 8 - Entrate per servizi c/terzi	27.415,83 €		0,00	57.016,57 €		0,00	28.193,42 €	2.884,28 €	0,52
Totale entrate	8.254.056,95 €	683.033,10 €	8,03	7.986.844,83 €	641.121,60 €	34,02	9.627.585,81 €	388.182,85 €	13,34
<i>di cui:</i>									
Titolo 1 - Spese correnti	2.030.887,41 €	1.336.460,00 €	65,81	1.637.543,08 €	778.778,10 €	47,44	1.528.821,53 €	612.932,49 €	40,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.793.390,82 €	408.517,48 €	14,55	3.592.681,80 €	255.123,36 €	7,10	4.708.304,73 €	201.012,22 €	4,27
Titolo 4 - Spese per rimborso di prestiti	637.277,82 €			637.277,82 €			637.277,82 €		
Titolo 6 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/ cassiere				69.088,12 €	69.088,12 €	100,00			
Titolo 7 - Spese per servizi c/terzi	105.004,14 €	18.884,81 €	17,94	119.856,48 €	1.320,90 €	1,11	108.842,77 €	3.844,05 €	0,04
Totale Spese	5.676.486,19 €	1.783.882,29 €	31,83	5.987.368,32 €	1.033.231,38 €	17,26	6.981.248,85 €	817.789,79 €	11,71

* Evidenziare eventuali criticità scaturite da ritardi nei trasferimenti della Regione di appartenenza.

5.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi

Esercizio di riferimento	Titolo 1 Tributi propri	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 3 Entrate extratributarie	Entrate Proprie (Titolo 4 e Titolo 8)				Totale entrate
Esercizi precedenti	1.701.890,00 €	81.185,59 €	809.276,11 €	2.671.187,01 €	1.869.308,80 €	266.332,39 €	22.832,04 €	4.817.898,79 €
2018	194.980,40 €	8.000,30 €	140.708,22 €	338.888,82 €	128.833,44 €	164.512,80 €		822.815,16 €
2019	404.948,00 €	65.347,56 €	147.812,85 €	862.588,86 €	407.014,15 €			1.824.822,86 €
2020	223.508,34 €	105.484,75 €	175.273,91 €	604.267,00 €	199.154,29 €			703.421,29 €
2021	380.488,24 €	138.719,10 €	318.067,22 €	637.871,58 €			2.682,28 €	840.453,84 €
2022	1.958.330,59 €		326.914,79 €	2.283.245,32 €			45.067,76 €	2.328.949,06 €
Totale residui	4.922.124,44 €	396.739,30 €	1.916.453,07 €	8.840.677,61 €	2.632.110,69 €	420.845,19 €	71.112,86 €	9.840.540,17 €

5.3 Analisi sull'anzianità dei residui passivi

Esercizio di riferimento	Titolo 1 Spese correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	Titolo 5	Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi	Totale spese
Esercizi precedenti	194.808,10 €	1.283.487,87 €			71.122,28 €	1.549.198,05 €
2018	50.034,82 €	288.664,03 €				338.698,85 €
2019	162.789,19 €	525.777,05 €				688.566,24 €
2020	182.177,68 €	1.028.032,94 €			21.803,98 €	1.232.014,58 €
2021	317.874,57 €	1.376.895,32 €			6.890,80 €	1.701.460,69 €
2022	734.870,82 €	716.816,28 €		87.297,87 €	120.967,34 €	1.668.951,31 €
Totale residui	1.832.165,18 €	5.219.652,29 €	- €	- €	229.793,38 €	7.168.608,72 €

Le entrate e le spese non ripetitive

Si riportano, di seguito, la parte di entrate o di spese che hanno avuto, negli ultimi 3 esercizi, carattere di eccezionalità e/o non ripetitività:

ENTRATE	Accertamenti di competenza		
	Rendiconto esercizio 2020	Rendiconto esercizio 2021	Rendiconto esercizio 2022
Contributo rilascio permesso di costruire	23.083,63	7.373,70	13.623,97
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	20.349,00	10.930,30	325.560,60
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al codice della strada	13.803,12	42.307,76	593,46
Plusvalenze da alienazione			
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Totale	57.235,75	60.611,76	339.778,03

Evoluzione dell'indebitamento

Nelle tabelle seguenti viene mostrata l'evoluzione del debito dell'ente nel periodo 2020-2022:

	2020	2021	2022
Entrate correnti	€ 2.411.369,20	€ 3.120.213,05	€ 2.859.726,75
Interessi passivi	€ 113.940,62	€ 203.697,69	€ 182.717,24
Incidenza percentuale	4,73%	6,53%	6,39%

11.2 Evoluzione del debito

Evoluzione del debito	Rendiconto		
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
	+-	+-	+-
Residuo del debito al 01.01	2.938.045,00 €	2.916.241,21 €	2.727.355,62 €
Nuovi prestiti* (titolo VI entrate)			
Estinzione mutuo			
Prestiti rimborsati	21.803,79 €	188.885,59 €	255.370,05 €
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito)			
Residuo debito al 31.12	2.916.241,21 €	2.727.355,62 €	2.471.985,57 €

L'indebitamento del Comune di Grisolia non è particolarmente consistente e non rappresenta una reale criticità finanziaria e come tale non incide in misura negativa sul percorso di risanamento pluriennale. L'ente, dagli atti trasmessi, non risulta che abbia fatto ricorso nell'ultimo triennio, a strumenti quali il leasing immobiliare in costruendo o operazioni di project financing o a strumenti di finanza derivata.

Evoluzione della dinamica retributiva

L'andamento della spesa del personale è rappresentato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022
Entrate correnti	€ 2.411.369,20	€ 3.120.213,05	€ 2.859.726,75
Interessi passivi	€ 113.940,62	€ 203.697,69	€ 182.717,24
Incidenza percentuale	4,73%	6,53%	6,39%

11.2 Evoluzione del debito

Evoluzione del debito	Rendiconto		
	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
	+/-	+/-	+/-
Residuo del debito al 01.01	2.938.045,00 €	2.916.241,21 €	2.727.355,62 €
Nuovi prestiti* (titolo VI entrate)			
Estinzione mutuo			
Prestiti rimborsati	21.803,79 €	188.885,59 €	255.370,05 €
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito)			
Residuo debito al 31.12	2.916.241,21 €	2.727.355,62 €	2.471.985,57 €

Al riguardo la spesa non rappresenta, allo stato, un elemento di criticità finanziaria.

Le società partecipate

Il Comune di Grisolia non possiede quote rilevanti di partecipazione in società

La spesa degli organi politici istituzionali

L'andamento della spesa degli organi politici è riportata nel prospetto seguente:

<i>Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli impegni di competenza.</i>	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Variazione %	Rendiconto 2022	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio	€ 17.676,80	€ 3.942,23	-348%	€ 10.967,65	178%
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri					
Spese per il funzionamento della Giunta					
Spese per le indennità degli Assessori	€ 23.387,30	€ 29.814,11	27%	€ 26.771,65	-10%
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale	€ 23.387,30	€ 33.756,34	44%	€ 37.739,30	12%

A tal proposito non si rileva una riduzione della spesa complessiva.

La proposta di provvedimento di risanamento finanziario

Questa prima analisi della situazione economico-finanziaria dell'ente, propedeutica alla redazione dell'ipotesi di risanamento e del connesso piano di riequilibrio finanziario pluriennale in aderenza alle linee guida della Sezione delle Autonomie – delibera n. 5/2018 -, mostra una serie di fattori di squilibrio strutturale che potrebbero condurre l'ente, se non governati in tempo e con efficacia, in una condizione di dissesto finanziario.

In particolare, sono stati rilevati i seguenti elementi di criticità sui quali nel prosieguo della gestione è bene soffermarsi ed affrontare:

- 1) Scostamento tra previsioni e accertamenti e tra previsioni e incassi piuttosto accentuato;
- 2) Squilibrio della gestione causato dalla presenza di disavanzi e di debiti fuori bilancio, anche potenziali, che si presenta essere come strutturale;
- 3) Emersione di un importante disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione dello schema di rendiconto di gestione, con necessità di una revisione straordinaria dei residui ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8 lett. e) del Tuel⁷;

⁷ **Articolo 243-bis comma 8 lett. e) :** L'ente "e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché' una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione"

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è, allo stato delle cose, lo strumento più adatto per affrontare la situazione di squilibrio strutturale in cui versa il Comune di Grisolia poiché consente:

- 1) Di cogliere l'occasione per una seria revisione della spesa, in modo da superare il deficit corrente che, da una prima lettura del bilancio, promette di diventare strutturale anche a causa della progressiva riduzione dei trasferimenti statali (fondo di solidarietà comunale), evitando anche l'applicazione dei tagli da *spending review* previsti dalla Legge di Bilancio del 2024;
- 2) Di attivare ogni entrata, anche alcune a specifica destinazione, per ricondurre l'ente verso una condizione di equilibrio strutturale di bilancio;
- 3) Di attivare tutte le leve necessarie per ripianare lo stock di debito commerciale scaduto, in un congruo lasso temporale.

4)

Di contro il ricorso alla procedura di riequilibrio presenta alcuni vincoli, soprattutto gestionali, sui quali è bene soffermarsi, ancorché non siano così stringenti e traumatici come quelli che travolgono gli enti che si trovano in condizione di dissesto finanziario.

- 1) L'obbligo di revisionare la dotazione organica dell'ente. Si tratta del primo adempimento che l'ente dovrà affrontare immediatamente dopo, o in concomitanza, alla predisposizione del piano di riequilibrio finanziario;
- 2) L'obbligo di ridurre e revisionare la spesa corrente. L'articolo 243-bis fissa, infatti precisi obiettivi a carico dell'ente, in caso di accesso al fondo di rotazione⁸;

⁸ 9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto; c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche; c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni

- 3) Il blocco del ricorso al debito;
- 4) L'obbligo di alienare il patrimonio immobiliare disponibile.

Si tratta di misure piuttosto stringenti ma necessarie in un percorso di risanamento volto a superare la situazione di deficiarietà strutturale dell'ente.

Il recupero del maggior disavanzo di amministrazione al 31.12.2023, a seguito secondo quanto disposto dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR rubricata "Linee Guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)" "non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

Da quanto emerge nelle citate linee guida il maggior disavanzo dovrà essere recuperato nei primissimi anni della procedura di riequilibrio attraverso le successive azioni strutturali sia sull'entrata che sulla spesa.

In considerazione di tali premesse si ritiene che il percorso di riequilibrio finanziario pluriennale, da articolare nel periodo massimo di 20 anni ai sensi dell'articolo 243-bis del T.u.e.l., sia da impostare dettagliatamente sia con riferimento alla definitiva determinazione della massa passiva sia in relazione alla congruità dei mezzi di risanamento⁹, anche al fine di valutare ipotesi più drastiche in sede di predisposizione del documento pluriennale di risanamento, ove obbligatorie e necessitate.

sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato; d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi

⁹ **Sezione Autonomie n. 5/2018:** "occorre soffermare l'attenzione sui piani ultradecennali nel senso che il percorso di riequilibrio e l'apprezzamento della congruenza del programma diluito in un così ampio arco di tempo deve fondarsi su parametri di stima più complessi rispetto a quelli che si assumono per le procedure di breve durata, poiché le previsioni che superano i cinque anni, sia sul versante della spesa che dell'entrata, sono inevitabilmente soggette all'influenza di innumerevoli variabili (sia endogene che esogene)".